



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: Acquisizione delle informazioni indispensabili alla scelta del gestore delle vendite telematiche nelle procedure esecutive e concorsuali.

Prot.n. 5767/21 ✓
Rif.prot.n. 3559/21I

Catania, 22 SET. 2021

Alle Società iscritte nel Registro ministeriale dei
Gestori delle vendite telematiche
per il distretto di

Catania

Letta la nota del Presidente della VI sezione civile quale delegato da questo Presidente, all'acquisizione dei necessari elementi di conoscenza, alla raccolta delle disponibilità e delle referenze dei gestori delle vendite abilitati per il distretto di Catania;

sentito il Presidente della IV sezione civile;

Visto l'art.569 comma 4° c.p.c. alla cui stregua il G.E., con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata nelle procedure esecutive immobiliari, *"stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"*;

visto l'art. 107, comma 2, della legge fallimentare, alla cui stregua *"il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili"*;

visto l'art. 161 ter delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. ed il decreto ministeriale 5 dicembre 2017;

rilevato che, in forza delle suddette disposizioni normative e regolamentari, le vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari devono essere necessariamente svolte con modalità telematiche e che, ai sensi dell'art. 530, comma 6 c.p.c, lo stesso obbligo sussiste anche per le vendite dei beni mobili pignorati - salvo che tale modalità possa in concreto risultare pregiudizievole *"per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura"* - laddove l'intero procedimento di vendita dei beni mobili deve essere delegato, ai sensi dell'art. 534 bis c.p.c., preferibilmente all'Istituto vendite giudiziarie ovvero, in mancanza, ad un professionista;



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

letta la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 maggio 2018, relativa alla nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari ed alla scelta dei gestori delle vendite;

ritenuto che, alla luce di detta risoluzione, occorre fornire ai giudici - cui compete la scelta del singolo gestore incaricato per la vendita telematica - specifici elementi informativi per dare attuazione al criterio della rotazione temperata di tali incarichi, consentendo, in tal guisa, al giudice del singolo procedimento una scelta mirata del gestore in relazione alle modalità di vendita ritenute adeguate a ciascuna fattispecie;

ritenuto che, oltre all'imprescindibile presupposto formale dell'iscrizione nel Registro dei Gestori delle vendite telematiche di cui all'art. 161-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, occorre valutare il possesso, da parte dei singoli gestori, di specifici requisiti di esperienza nel settore, la disponibilità di servizi integrati e di dotazioni organizzative, al fine di consentire la scelta più adeguata ed una rotazione temperata degli incarichi;

ritenuto che, onde procedere alla raccolta delle disponibilità e delle referenze degli interessati, appare necessario un apposito invito ai gestori delle vendite abilitati per il distretto di Catania a fornire – **entro il termine del 30 ottobre 2021** – una dettagliata illustrazione dei servizi offerti e delle rispettive dotazioni organizzative, con particolare riguardo ai seguenti profili, da reputarsi imprescindibili sia per la scelta consapevole ad opera del giudice che per un proficuo e sollecito svolgimento dell'incarico:

- 1) prezzo dei singoli servizi resi;
- 2) esposizione delle pregresse esperienze maturate nel settore delle espropriazioni mobiliari ed immobiliari nonché delle vendite fallimentari;
- 3) rappresentazione della qualità dei servizi offerti, avuto riguardo, in particolare, alla modalità di assistenza tecnica nel corso delle vendite telematiche e in funzione del relativo buon esito;
- 4) esposizione delle dotazioni logistiche in relazione alle distinte tipologie di vendita da gestire, con particolare riguardo alla disponibilità ed all'ubicazione di locali destinati alla gestione dei tentativi di vendita ed alla specifica previsione di adeguata assistenza tecnica - mediante unità di personale qualificato da porre a disposizione degli uffici senza oneri economici aggiuntivi - ai professionisti ed alle cancellerie, anche con riguardo all'inserimento dei files pervenuti dai professionisti nei sistemi informatici SIECIC e APC;
- 5) illustrazione dei profili funzionali ed organizzativi destinati ad assicurare la tempestività dei servizi resi;
- 6) indicazione dell'ambito territoriale di espletamento ordinario delle attività e degli elementi di collegamento con l'area territoriale del distretto di Corte d'Appello di riferimento;
- 7) ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente depositato;
- 8) possesso della prescritta certificazione;



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

INVITA

I gestori in indirizzo a fornire le informazioni di cui in premessa – indispensabili per consentire al giudice la scelta del gestore della vendita nei singoli procedimenti – **entro il termine del 30 ottobre 2021**, tramite PEC da inviare all'indirizzo: prot.tribunale.catania@giustiziacert.it.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
doti. Francesco Mannino